

DONNE INSIEME
Associazione di Promozione Sociale
STATUTO

Bozza conforme al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore



Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) e del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, un'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata:

"DONNE INSIEME – Associazione di Promozione Sociale"

L'Associazione ha sede legale in Foggia, (Fg), via Zara 53, CAP 71121. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicato agli uffici competenti e al RUNTS.

Art. 2 – Natura e carattere dell'Associazione

L'Associazione è un ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, ha natura privatistica, è apartitica, apolitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento di Ente Morale.

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del CTS:

- Attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- Ricerca e promozione culturale e sociale;
- Diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- Sviluppo del turismo sociale e della promozione sociale;
- Conseguimento di altri scopi di promozione sociale;
- Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- Contribuire all'affermazione dei principi di solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- Collaborare con enti pubblici e privati e con Associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto;

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art.4 - Scopi

L'Associazione si impegna, sulla base delle proprie disponibilità organizzative, a svolgere le seguenti attività nei settori di intervento sottoindicati:

- Organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a soggetti in temporanee difficoltà;
- Favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile;
- Tutelare i diritti e gli interessi delle persone disabili o diversamente abili;
- Promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;
- Promuovere attività di formazione e informazione;
- Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale;
- Programmare, produrre e gestire un'attività culturale, editoriale, informatica, sia individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;
- Organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;
- Promuovere lo sviluppo dello Sport per tutti organizzando attività sportive ed ogni altra attività connessa;
- Organizzare attività motoria, espressiva, comunicativa, la danza.
- Promuovere l'educazione motoria, l'educazione sportiva anche nella scuola;
- Promuovere attività di educazione sanitaria;
- Assistenza infermieristica e sociosanitaria;
- Assistenza integrativa per case di riposo e case di cura;
- Organizzare escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici;
- Promuovere e sviluppare l'educazione ambientale;
- Promuovere iniziative per la promozione e la valorizzazione del servizio civile volontario;
- L'Associazione potrà inoltre :
 - Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
 - Partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
 - Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine alla realizzazione degli scopi sociali;
 - Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà tra tutti i Cittadini;
 - Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.
- Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.
- L'Associazione potrà, esclusivamente per scopi di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.



Art. 5 – Associati

Possono essere associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle, nonché, nei limiti previsti dall'art. 35 CTS, altri enti del Terzo Settore o, senza scopo di lucro, altri enti. Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette associati persone fisiche).

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. In caso di rigetto, l'aspirante associato può, entro 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile. Le iscrizioni sono annotate nel Libro degli associati.

La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, non è trasferibile e non è rivalutabile. L'esercizio dei diritti sociali è subordinato al pagamento della quota associativa.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione;
- c) esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo;
- d) partecipare alle attività dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) versare la quota associativa annuale;
- c) svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 7 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione o per gravi inadempienze statutarie.

L'associato escluso può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (obbligatorio al superamento dei limiti di legge di cui all'art. 30 CTS, o se nominato volontariamente).

Le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

Art. 9 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio. Si riunisce in sessione straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, o quando ne fa richiesta almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria delibera su: approvazione del bilancio; nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; approvazione di eventuali regolamenti interni; altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera su: modifiche dello Statuto; scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio; trasformazione, fusione o scissione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto (o per via telematica) o whatsapp almeno 8 giorni prima, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le modifiche statutarie e lo scioglimento richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta, fino a un massimo di [n01] deleghe per associato.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di [7] a un massimo di [9] membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. I consiglieri durano in carica [3] anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati dall'Assemblea;

Redige e presenta all'Assemblea il Bilancio Consuntivo annuale ed il Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea. In particolare:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- determina le quote associative;
- delibera sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- assume e licenzia il personale dipendente.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici-

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti:

Il Presidente;

il Vice Presidente;

Il Segretario;

Il Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne rende necessaria la riunione; La convocazione deve essere diramata almeno tre giorni prima della riunione e può essere inviata oltre che a mezzo raccomandata, con mail, pec, o whatsapp e dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti su cui discutere o deliberare.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso e delibererà con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

Delle deliberazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì i poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare al Presidente compete :

- Predisporre le linee generali del programma di attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività svolta dall'Associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;

Il Presidente individua ed istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Art. 12 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea nelle ipotesi previste dall'art. 30 del CTS o quando volontariamente istituito.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Risorse economiche e patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi di associati e privati;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; di Enti o Istituzioni pubbliche;

d) contributi di organismi internazionali e dell'Unione >Europea;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, artigianale, o agricola svolte in maniera sussidiaria ed ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali.

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rendite patrimoniali;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, secondarie e strumentali;

h) proventi da raccolta fondi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

l) ogni altra entrata ammessa dalla legge.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione di tutta la documentazione legale, amministrativa e contabile.

Art. 14 – Bilancio e rendiconto

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) in conformità alle disposizioni di legge e agli schemi approvati dal Ministero del Lavoro.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Se obbligatorio per legge, o qualora l'Assemblea lo deliberi, l'Associazione redige il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali.

Art. 15 – Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

a) il Libro degli associati;

b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (ove istituito).

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e sono accessibili a ogni associato che ne faccia richiesta.

Art. 16 – Volontari e lavoratori

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e degli aderenti. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 CTS.

Art. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS territorialmente competente e fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 – Clausola compromissoria

Salvo i casi in cui la legge prevede l'intervento obbligatorio dell'autorità giudiziaria, le controversie tra associati, tra associati e l'Associazione, tra associati e gli organi sociali, possono essere rimesse alla decisione di un Collegio arbitrale, costituito e funzionante secondo le norme di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice civile e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili.

Luogo e data: _____

Il Presidente del Consiglio Direttivo: Raffaele FERRANTINO

I Soci Fondatori:

1. Costantino AUFIERI

2. Biagio DEL PRIORE

3. Antonella Roberta FANIA

4. Francesco LA GATTA

5. Amalia LAURIOLA

6. Nunzia ARMILLOTTA DIURNO

Raffaele Ferrantino

Costantino Aufieri

Biagio Del Priore

Antonella Roberta Fania

Francesco La Gatta

Amalia Lauriola

Nunzia Armilotta Diurno

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI PUGLIA

E' allegato all'atto privato registrato

il 06-05-26 al N. 437 Serie 3ª

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE 1ª

Michele FERRARDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA

